



Camera di Commercio di Ravenna

Scheda informativa sulla procedura di avvio attività

Nidi di infanzia (asili nido)

1. Definizione

I nidi d'infanzia sono servizi educativi e sociali di interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorrono con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

2. Finalità:

- a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi di mensa e di riposo dei bambini.

I nidi d'infanzia e i servizi educativi (servizi domiciliari, integrativi e sperimentali) in quanto centri educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo dei servizi per la prima infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.

I servizi educativi per la prima infanzia **possono essere gestiti:**

- a) dai comuni, anche in forma associata;
- b) da altri soggetti pubblici;
- c) da soggetti privati convenzionati con i comuni;
- d) da soggetti privati scelti dai comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;
- e) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.

Funzioni degli Enti

La Regione Emilia-Romagna ha avviato nel 2016 una riforma dei servizi educativi in considerazione dei nuovi scenari demografici e sociali e dei nuovi bisogni delle famiglie dei nostri territori. Con la Legge regionale 25 novembre 2016, n. 19, "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione

della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000” è stato ridefinito il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia con l'obiettivo di renderlo più flessibile e diversificato.

Cosa fa la Regione

Il **principale servizio educativo** rimane il **nido classico**, con orari **part-time** e **tempo lungo**, nella sua doppia funzione formativa e di cura per i bambini e di sostegno delle famiglie. Intorno al nido, una rete di servizi più flessibili (**sperimentali, domiciliari, spazio bambini, centro per bambini e famiglie**) e diversificati nelle proprie modalità organizzative che vanno incontro a nuovi bisogni e alle scelte educative delle famiglie.

La nuova legge riafferma inoltre la **responsabilità degli Enti pubblici**, nelle loro funzioni di controllo e regolazione dei servizi educativi, al fine di sostenere elementi comuni in relazione a **qualità pedagogica, tutela sanitaria, modalità di accesso e criteri di contribuzione** delle famiglie.

Oltre ai servizi propriamente educativi, sono previsti inoltre **servizi ricreativi** e **iniziative di conciliazione**, destinati ad un ambito d'intervento di natura più occasionale o rispondenti a mere esigenze di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro delle famiglie.

Infine la norma introduce come requisito d'accesso ai servizi educativi pubblici e privati, l'**aver assolto gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente**, e cioè l'aver somministrato ai bambini l'antipolio, l'antidifterica, l'antitetanica e l'antiepatite B.

A chi rivolgersi in Regione:

Servizi educativi 0-3 anni e servizi sperimentali link Regione
<https://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/temi/politiche-educative>

Angela Fuzzi

tel. [0515277520](tel:0515277520)

Angela.Fuzzi@regione.emilia-romagna.it

Giulietta Lioi

tel. [0515277521](tel:0515277521)

Giulietta.Lioi@regione.emilia-romagna.it

L'Assemblea Legislativa Regionale, su proposta della Giunta, approva, di norma ogni tre anni, il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia.

Le Province trasmettono alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali di parte corrente e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale e provinciale

I Comuni:

a) concedono l'autorizzazione al funzionamento ed esercitano la vigilanza e il controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sulle loro strutture

b) concedono l'accreditamento, ma per i primi due anni le funzioni relative all'accreditamento possono essere esercitate dalla regione su richiesta dei comuni secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 7;

c) gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali.

Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: (link sito Comune Ravenna <http://www.istruzioneinfanzia.ra.it/Nidi-d-infanzia/Apertura-servizi-educativi-privati-nidi-e-servizi-integrativi-al-nido>)

I requisiti sono quelli previsti dall'art. 16 della L.R.19/2016:

- disporre di strutture con le caratteristiche previste dagli articoli 24, 25 e 26 della L.R.19/2016 e gli standard di cui alla Direttiva regionale 85/2012;
- disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa in vigore;
- applicare al personale dipendente i contratti collettivi nazionali di settore, secondo il profilo professionale di riferimento;
- applicare il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti così come indicato nella Direttiva regionale 85/2012;
- adottare, qualora vengano forniti uno più pasti, una tabella dietetica approvata dall'AUSL e prevedere procedure di acquisto degli alimenti che garantiscano il rispetto del DPR 7 aprile 1999, n. 128 "Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini", che prevedano l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati e diano priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici;
- provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti;
- destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad un minimo di venti ore annuali, alle attività di aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie;
- redigere, secondo le indicazioni contenute nelle direttive di cui all'articolo 1, comma 4 un piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, anche ai fini di quanto previsto dalla legislazione specifica in materia di tutela e sicurezza sul lavoro;
- attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'articolo 8 della L.R. 19/2016.

Ulteriori adempimenti

1) Comune: certificato di conformità edilizia i cui estremi devono essere dichiarati nella domanda di cui al punto precedente.

2) Comune: eventuale domanda di accreditamento. Al fine dell'accREDITAMENTO il soggetto richiedente deve possedere requisiti qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento, in particolare deve disporre di un progetto pedagogico e della figura professionale del coordinatore pedagogico. L'accREDITAMENTO costituisce condizione di funzionamento solo quando il servizio è pubblico. Con riferimento ai servizi privati il mancato accREDITAMENTO preclude l'accesso ai finanziamenti pubblici, con l'eccezione delle spese di investimento relative a ristrutturazioni o costruzioni di nuovi edifici da destinare a servizi educativi e simili.

3) Comune: autorizzazione igienico-sanitaria riferita ai locali e alle attrezzature rilasciata previo parere favorevole dell'Azienda Sanitaria locale.

4) Comune: rispetto dei regolamenti edilizi ed igienico sanitari, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

5) Camera di Commercio – Registro Imprese: il commercialista/associazione di categoria scelto/a dall'imprenditore, provvede ad inviare una comunicazione unica (ComUnica) in via telematica al Registro delle Imprese che, a sua volta, la inoltra, per le parti di competenza, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL. In questo modo, con la comunicazione telematica al Registro Imprese, è possibile non solo presentare domanda di iscrizione al Registro delle Imprese delle imprese individuali o delle società, ma anche richiedere i seguenti adempimenti ad altre amministrazioni e precisamente:

-l'attribuzione della Partita Iva all'Agenzia delle Entrate,

-l'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali all'INPS,

-l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all'INAIL.

In ogni caso è sempre necessario allegare a ComUnica l'autorizzazione rilasciata dal Comune.

Normative

[Legge regionale 19/2016](#) (pdf - 95,26 kB)

[Direttiva regionale 1564/2017](#) (pdf - 369,84 kB)

[Deliberazione della giunta Regionale 13 maggio 2019 n. 704 - Accredimento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016](#) (pdf - 2.375,46 kB)

[Regolamento per l'autorizzazione al funzionamento, l'accredimento e il controllo dei servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia \(0 - 3 anni\)](#) (pdf - 43,18 kB)